

All'udienza dell'8.1.2019 alle ore 9,00 è presente l'Avv. Sergio Casale in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Centineo per il ricorrente, il quale deposita ultimo comunicato Viaggiare Sicuri del 23.10.2018, insiste in tutte le domande di cui al ricorso introduttivo riportandosi al contenuto degli scritti in atti e chiede che la causa venga decisa.

**TRIBUNALE DI PALERMO**

**III^ SEZIONE CIVILE**

**R.G. n. 1413/2017**

Il GOT Caterina Pizzuto, alle ore 14,50, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso *ex artt.* 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 702 bis cpc [REDACTED]  
[REDACTED] nato il 2.4.19[REDACTED] a Niamey (Niger) ha proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo Prot. EST PA 31/15 del 28.6.2016, notificatogli il 27.12.2016 che ha respinto le sue domande volte al riconoscimento



della protezione internazionale e anche della protezione umanitaria.

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo si è costituita in giudizio trasmettendo la documentazione prevista dall'art. 35-*bis*, comma 9, D.Lgs. n. 25/08 (come modificato dal D.L. n. 13/17, conv. in L. n. 46/17) e richiamando le ragioni esposte nella motivazione del provvedimento impugnato.

Ciò posto va, in generale, osservato che si come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità *“Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost.”* (cfr. Cass. civ., ord. n. 16362/16), di tal che la fondatezza delle domande avanzate dal ricorrente va esaminata mediante la verifica della



sussistenza dei presupposti contemplati dalla vigente normativa ai fini del riconoscimento delle suddette forma di protezione individuale.

Ciò premesso, ritiene il giudicante che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate da [REDACTED] non integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dello *status* di rifugiato (oggetto della domanda spiegata dal ricorrente in via principale) con riferimento allo Stato di provenienza del ricorrente (Niger).

Al riguardo va osservato che il ricorrente - asseritamente proveniente da "Niamey" ha affermato, in occasione della predetta audizione (condotta in modo analitico ed esaustivo e, dunque, con modalità e mediante un livello di approfondimento tale da rendere sostanzialmente superflua la relativa rinnovazione innanzi a questo Tribunale):

- di avere sempre vissuto nella località natale sino al trasferimento nel 1999 a Diffa, nell'est del Niger, in quanto



essendo militare (soldato semplice) era stato trasferito in tale località;

- di avere perduto entrambi i genitori, di essere sposato e di avere una figlia;
- di avere frequentato per cinque anni la scuola, di appartenere al gruppo etnico Pehul e di essere di religione musulmana;
- di avere abbandonato il proprio paese di origine temendo per la propria incolumità dopo essere fuggito dalla prigione nella quale era stato rinchiuso per avere partecipato all'ammutinamento avvenuto in data 30 luglio 2002 nella città di Diffa.

In ordine al contenuto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, deve in generale rammentarsi che, lo *status* di rifugiato può essere riconosciuto al cittadino straniero che abbia fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica e che non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione del Paese di appartenenza (v. artt. 2 e 8 D. Lgs. n. 251 cit.) e che la protezione sussidiaria, oggetto della domanda subordinata proposta in giudizio dal ricorrente, può essere



riconosciuta allo straniero (non in possesso dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato) se *“sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine ... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno... e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”* (v. art. 2 D. Lgs. n. 251 cit.), intendendosi per *“grave danno”* : *“a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* (v. art. 14 D.Lgs. n. 251 cit.).

Secondo il più recente arresto della giurisprudenza di legittimità l’onere di provare l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale grava, ancorchè in forma *“attenuata”* in funzione dell’intensità della persecuzione, sul ricorrente, il quale non può quindi limitarsi ad un racconto generico e stereotipato dei fatti segnalati (v. Cass., n. 16361/2016), ma deve dimostrare anche in via indiziaria la credibilità delle sue dichiarazioni, da valutarsi alla stregua dei criteri dettati dall’art. 3, co. 5, D.Lgs. n. 251 cit. (v. da ultimo Cass., n. 14157/2016);

Nella specie, il racconto del ricorrente appare descritto in maniera vaga e generica alla stregua dei criteri indicati dalla disposizione



appena citata, e ciò sia perché – come già rilevato dalla C.T. – la vicenda dell’ammutinamento della città di Diffa (effettivamente avvenuto) è un episodio che ha avuto grande riscontro mediatico avendo portato all’arresto di circa 200 militari e la cui notizia risulta facilmente reperibile via internet, sia perché le sue dichiarazioni sono : a) “vaghe e generiche” sotto molti profili (ad es. in relazione ai sette anni passati nelle due prigioni il ricorrente afferma di non avere avuto alcun problema con le guardie né di essere stato sottoposto a trattamenti inumani o degradanti); b) non verosimili (non si capisce, ad esempio, la ragione per cui l’unica guardia della prigione si sia presa la responsabilità di farlo fuggire senza preoccuparsi dei rischi che correva, non solo per potere essere accusato di complicità nell’evasione ma per avere lasciato scappare una persona – quale il ricorrente – accusato e condannato di alto tradimento della patria).

Ritenuto per l’insieme dei motivi anzidetti, e cioè per la scarsissima credibilità delle sue dichiarazioni, che non si configuri per il ricorrente [REDACTED], in caso di rimpatrio, il rischio né di venire perseguitato per motivi religiosi né di subire danni gravi quali quelli indicati alle lett. a) e b) dell’art. 14 D.Lgs. n. 251 cit., dovendosi al riguardo anche considerare che, per stessa ammissione del ricorrente, la nonna materna (unico membro della sua famiglia) vive ancora a Niamey e non ha, a quanto consta, problemi di sorta.



Questo giudice ritiene però sussistente l'effettivo rischio per il ricorrente, in caso di rientro nel proprio Paese, di subire un "danno grave" quale quello indicato alla lett. c) del cit. art. 14 atteso che il ricorrente ha dichiarato di provenire da Niamey (Niger) e che tale provenienza, rimasta incontestata e mai messa in dubbio dalla C.T. né nel provvedimento qui impugnato né nella memoria di costituzione in giudizio, deve ritenersi sicura anche alla luce del fatto che il ricorrente l'ha dichiarata sin dal momento della presentazione della domanda di asilo (v. mod. C/3 in atti), ciò che esclude "ripensamenti" sul luogo di origine strumentalmente finalizzati ad ottenere la protezione richiesta in conseguenza della situazione presente in Niger.

Come è noto, a mente dell'art. 2 del D.Lgs. n. 251/07 è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (come definito dall'art. 14) e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto Paese.

Orbene, nel caso di specie, tenuto conto della peculiare situazione socio-politica del paese di origine del ricorrente e degli episodi da costui denunciati, può predicarsi la ricorrenza di un pericolo di "danno grave" ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 251/07, atteso che i rischi paventati per la propria incolumità personale



derivano da condotte poste in essere dallo stesso ricorrente in quanto membro di frange militari e potendosi tale situazione ricondurre ad un contesto di *“violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale”* (così l’art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 251/07) esistente nel paese d’origine del ricorrente.

Sotto tale profilo, non può infatti certamente disconoscersi che, a tenore dei più recenti *reports* elaborati da organizzazioni umanitarie internazionali con riferimento alla situazione socio-politica del Niger, tale paese è caratterizzato da una cronica instabilità, dovuta alla presenza di bande criminali e movimenti di insorti oppositori del governo operanti in varie zone territoriali e non di rado protagonisti di sanguinosi scontri a fuoco, rapimenti ed omicidi (cfr., al riguardo, il Rapporto Annuale 2009 sul Niger di Amnesty International, ove si legge testualmente *“è proseguito per tutto l’anno il conflitto armato tra le forze governative e un gruppo di opposizione armata a guida tuareg, Movimento dei nigeriani per la giustizia (Mouvement des Nigériens pour la justice - MNJ), con base nella regione di Agadez, nel nord del Paese. Malgrado i richiami espressi dalla società civile e dai partiti politici per intraprendere colloqui con il MNJ, il presidente nigerino ha escluso ogni tipo di dialogo, descrivendo il MNJ come «banditi» e «traffickanti di droga». Il governo ha rinnovato più volte lo Stato di emergenza nella regione di Agadez, conferendo così ulteriori poteri alle forze di sicurezza”*).



Orbene, alla luce degli episodi narrati dal ricorrente, pare che gli anzidetti rischi interessino specificamente la sua complessiva situazione personale, incidendo in modo così significativo da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria.

L'episodio denunciato dal ricorrente, infatti, pare ascrivibile al contesto di violenta contrapposizione tra militari e forze governative dianzi delineato ed attestato dagli osservatori degli organismi internazionali.

Alla stregua delle superiori considerazioni, deve dunque essere accolta la domanda diretta ad ottenere la concessione della protezione sussidiaria *ex art.* 14 del D.Lgs. n. 251/07, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del di soggiorno *ex art.* 23, comma 2, del D.Lgs. n. 251/07.

Rimane assorbita la domanda, proposta in via ulteriormente subordinata, diretta ad ottenere il riconoscimento del "diritto di asilo" previsto dall'art. 10, comma 3 della Costituzione, pur dovendosi in questa sede ribadire che il diritto contemplato dalla citata norma va inteso non già quale autonomo diritto dello straniero all'ingresso ed alla permanenza nel territorio dello Stato Italiano, in presenza di determinati presupposti, bensì quale diritto di accedervi al solo fine di essere ammesso alla procedura amministrativa preordinata al riconoscimento dello *status* di rifugiato disciplinata dal D.Lgs. n. 25/08 (cfr., sul punto, Cass. civ., n. 18549/06).



Ritenuto che la natura della causa giustifichi la compensazione delle spese di lite.

Ritenuto, infine che, giusta la previsione del co. 3 bis dell'art. 83 del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 783, L. n. 208/2015, possano liquidarsi con separato decreto "contestuale" alla presente ordinanza i compensi per il gratuito patrocinio a favore del difensore di parte ricorrente, essendo in atti il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo di ammissione del Djibo Oumarou Ibrahim al patrocinio a spese dello Stato.

**P.Q.M.**

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando,  
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,

- dichiara che [REDACTED] nato il 2.4.19[REDACTED] a **Niamey (Niger)** ha diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007;
- compensa le spese processuali;
- liquida con separato decreto contestuale i compensi per il gratuito patrocinio;
- manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Palermo 8.1.2019

**IL GOT**

Caterina Pizzuto

